

NEWSLETTER LAVORO 04 – 2020

Si riassumono, di seguito, le principali misure giuslavoristiche e fiscali del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 e della Risoluzione AE no.18/E -2020, pubblicati nella giornata di ieri 9 aprile, nonché ulteriori chiarimenti INPS.

1. AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19 – Estensione beneficiari

La platea dei lavoratori dipendenti beneficiari di ammortizzatori sociali FIS, Cassa Integrazione Ordinaria e Cassa Integrazione in Deroga, con causale COVID 19, prevista inizialmente per i soggetti in forza sino al 23 febbraio, da ieri, viene estesa anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio ed il 17 marzo 2020.

2. PROROGA SCADENZE VERSAMENTI CONTRIBUTIVI E FISCALI PER AZIENDE IN CRISI

Sono state introdotte le seguenti proroghe dei versamenti, aggiuntive rispetto a quelle introdotte dal Decreto “Cura Italia”.

2.1 Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.

Possono beneficiare della sospensione dei versamenti di:

- IRPEF,
- IVA,
- contributi INPS (inclusa la quota a carico dipendente)
- premi INAIL

relativi a marzo, con scadenza 16 aprile 2020 e relativi ad aprile, con scadenza 16 maggio 2020, i soggetti che rientrano in una delle seguenti fattispecie:

Società tra Professionisti iscritta all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano al n. 37

MILANO | SESTO SAN GIOVANNI | ROMA

CF/P.IVA 10264100966 – Tel +39.02.45.47.69.50

- a) Soggetti con ricavi o compensi inferiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente e hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
- b) Soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente e hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
- c) sono stati costituiti dopo il 31 marzo 2019;
- d) sono ubicati nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dal volume di fatturato e abbiano subito una diminuzione di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

2.2 Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi, civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

Per questi Enti sono sospesi i versamenti di IRPEF, contributi INPS e premi INAIL, scadenti in aprile e maggio 2020.

Per tutti i soggetti che si avvarranno della sospensione dei versamenti, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

2.3. Agevolazioni precedenti ancora in vigore

Per completezza, ricordiamo che sono ancora operanti le sospensioni delle scadenze già posticipate dal Decreto "Cura Italia" per le imprese operanti nei settori elencati nella nota 1*, particolarmente colpiti dall'emergenza, Per questi soggetti restano comunque sospesi:

Società tra Professionisti iscritta all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano al n. 37

MILANO | SESTO SAN GIOVANNI | ROMA

CF/P.IVA 10264100966 – Tel +39.02.45.47.69.50

- a) i versamenti IRPEF, escluse le addizionali regionali e comunali, in scadenza fino al 30 aprile;
- b) i versamenti dei contributi INPS e dei premi INAIL, in scadenza fino al 30 aprile.

Si pregano i clienti che rientrano nelle fattispecie evidenziate e che intendono avvalersi della sospensione di comunicare la decisione al più presto e comunque entro le ore 14 di martedì 14 aprile p.v.

3. ESTENSIONE CONGEDI PARENTALI STRAORDINARI

La fruizione del congedo parentale straordinario fruibile da genitori (anche adottivi ed affidatari) di minori sino a 12 anni e per genitori con figli portatori di handicap sino a 16 anni, a cui viene riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, o per genitori di minori da 12 a 16 anni senza riconoscimento retributivo, fruibile dallo scorso 5 marzo, per un totale di 15 giorni, viene estesa sino al prossimo 13 aprile 2020. Si precisa inoltre che tale congedo sia fruibile anche se uno dei genitori lavori in modalità di *smart working* o sia beneficiario di ammortizzatore sociale con riduzione oraria.

4. PREMIO DIPENDENTI CHE ABBIANO SVOLTO ATTIVITA' IN SEDE

L'Agenzia delle Entrate conferma con Risoluzione no. 18/E, quanto disposto precedentemente dalla Circ. 45/2020 INPS, in relazione alle modalità di erogazione e pagamento del Premio di € 100,00 da corrispondere, senza gravame sul Datore di Lavoro, al lavoratore dipendente che nello scorso mese di marzo, riproporzionato sui giorni di effettivo servizio prestato presso la sede dell'Azienda, indipendentemente dalla tipologia di orario di lavoro prestato, al netto di ferie, malattia congedi e permessi.

Il premio spetta al lavoratore in percentuale rispetto alla seguente proporzione:

ore lavorate presso la sede aziendale nel mese di marzo

ore lavorate nel mese di marzo

Il diritto al Premio è legato ad un reddito che non superi € 40.000 nel 2019, pertanto ai fini dell'erogazione, il lavoratore dipendente dovrà rilasciare **un'autodichiarazione** dell'ammontare dei redditi percepiti.

5. PERMESSI 104/92

Il lavoratore dipendente potrà continuare a beneficiare, qualora non completamente goduti, degli ulteriori 12 giorni di congedo per sé e/o per terzi di cui abbia autorizzazione, anche nel mese di aprile 2020.

6. CREDITI DI IMPOSTA PER DPI e SANIFICAZIONI AMBIENTE DI LAVORO

Le Aziende che dotino il personale dipendente con dispositivi di protezione individuale (mascherine, calzari, guanti) per il contenimento del contagio sui luoghi di lavoro e/o che effettuino sanificazione degli ambienti, potranno godere di un credito di imposta sino ad EUR 20.000.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, inviamo con l'occasione i migliori saluti.

** NOTA 1: ELENCO SETTORI*

1. *Imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator*
2. *federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;*
3. *soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;*
4. *soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;*
5. *soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;*
6. *soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;*
7. *soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;*
8. *soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;*
9. *soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;*
10. *aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;*
11. *soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;*
12. *soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;*
13. *soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;*
14. *soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;*
15. *soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;*
16. *soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;*
17. *alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.*